



**CORTE DEI ROSSI**  
**Associazione Culturale di Promozione Sociale**  
**San Secondo Parmense – Piazza Mazzini, 14**



r\_emiro.Giunta - Prot. 05/09/2022.0808272.E

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

### N. 2 DEL 2022

Nell'anno **duemilaventidue**, addì **Nove** del mese di **Maggio** alle ore **21,00** in **seconda convocazione**, si è riunita presso la sede dell'Associazione stessa e sotto la presidenza di **Rossella Volta** l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto secondo le nuove normative e approvazione dello stesso.
2. Varie ed eventuali

Fatto l'appello risultano presenti i soci:

Bellini Lisa  
X Bettati Angelo  
X Borettini Diego  
X Cusumano Rita  
X Fedi Roberta (su delega Silvia Vescovi)  
X Gaibazzi Vincenzo (su delega Diego Borettini)  
Grandinetti Luca  
Maffini Elder  
Mazza Gianni  
Neri Davide Francesco  
X Kola Andrea  
X Lori Gianluca  
X Montanari Silvia  
X Poldi Allaj Pier Luigi (su delega Volta Rossella)  
Poldi Allaj Lorenzo  
X Puppo Francesco  
Storci Margherita  
X Vescovi Silvia  
X Volta Rossella  
X Volta Valerio (su delega Volta Rossella)

**Presenti 13 Assenti 7 Deleghe 4**

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta

L'Assemblea odierna è straordinaria, per adeguare ed approvare lo statuto, che è stato aggiornato l'ultima volta nel 2007. Attualmente l'Associazione risulta iscritta solo nel registro regionale. Per procedere con l'iscrizione nel registro nazionale (R.U.N.T.S.) è necessario rivedere lo statuto e adeguarlo alle nuove disposizioni di legge. Il presidente legge il nuovo statuto e le modifiche più significative: ad esempio entro il 30 Aprile occorre approvare il bilancio preventivo e consuntivo; vanno conservati i registri, l'inventario aggiornato e le Assemblee vanno convocate nel rispetto dei termini previsti dallo statuto. Tutta l'Assemblea all'unanimità decide di approvare il nuovo statuto, con tutte le modifiche del caso.



# CORTINA D'AMPEZZO

Assessorato alla Cultura e al Turismo  
Servizio Musei e Beni Culturali

## DECRETI DEL SINDACO

2022/014

Il Sindaco, in esecuzione del deliberato del Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2022, ha deliberato quanto segue:

1. Approvazione del regolamento per la gestione del Museo Civico di Storia Naturale e del Museo Civico di Arte e Storia.

2. Approvazione del regolamento per la gestione del Museo Civico di Arte e Storia.

3. Approvazione del regolamento per la gestione del Museo Civico di Arte e Storia.



Il Sindaco, in esecuzione del deliberato del Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2022, ha deliberato quanto segue:

1. Approvazione del regolamento per la gestione del Museo Civico di Storia Naturale e del Museo Civico di Arte e Storia.

2. Approvazione del regolamento per la gestione del Museo Civico di Arte e Storia.

3. Approvazione del regolamento per la gestione del Museo Civico di Arte e Storia.

L'Assemblea termina alle ore 21.50

IL PRESIDENTE

Rossella Volta

*Rossella Volta*

IL SEGRETARIO

Silvia Vescovi

*Silvia Vescovi*

Agenzia delle Entrate  
Ufficio Territoriale di Parma

REG. 14 GIU. 2022 SERIE 3

N° 2609

L'ASSISTENTE RIUNITARIO  
Sig.ra COLETTA





r\_emiro Giunta - Prot. 05/09/2022.0808272.E



# STATUTO

## ASSOCIAZIONE CORTE DEI ROSSI - APS

### ART.1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e successive modificazioni ed integrazioni l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Corte dei Rossi - APS**" con sede in San Secondo Parmense (PR).

L'associazione è autonoma a carattere volontario e democratico, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione opera principalmente nella Regione Emilia-Romagna sul territorio nazionale, è apartitica e non svolge attività commerciale. Aderisce agli Enti che si occupano di rievocazione storica, collabora con Enti pubblici e privati e si raccorda con gli stessi per la promozione di ogni iniziativa atta al raggiungimento della finalità sociali.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

### ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: *NOTA: vedi Art. 5 D.L.gs 117/2017 e Art. 2 D.Lgs. n. 105/2018*):

- aprire una finestra sull'età rinascimentale della Rocca e del Borgo di San Secondo Parmense;
- illustrare la storia del Casato Rossiano;
- rappresentare spaccati di vita rinascimentale, proponendo personaggi storici con particolare riferimento a quelli vissuti nel XVI secolo;
- partecipare e promuovere il Palio delle Contrade di San Secondo Parmense;

- effettuare studi specifici di carattere tecnico associativo su problematiche di rilevanza per la gestione delle associazioni;
- promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati;
- promuovere lo sviluppo di una rete di relazione con altre associazioni di promozione sociale;

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

- a) effettuare visite guidate notturne alla Rocca di San Secondo Parmense nel corso delle quali vengono rappresentati spaccati di vita rinascimentale con personaggi storici del casato rossiano;
- b) realizzare prodotti su base informatica per la promozione turistica di San Secondo del suo territorio, storia, arte e ricettività.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà essere coinvolta dagli Enti Pubblici nelle funzioni di programmazione ed organizzazione con coinvolgimento attivo attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzione, per interventi e servizi a livello territoriale, a norma degli artt. 55 e 56 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

### **ART. 3 RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti e di privati,
2. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi nazionali;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate patrimoniali,
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
5. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
6. Introiti realizzati nello svolgimento dell'attività e di manifestazioni culturali;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali minime stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o d'esborso ulteriore rispetto al versamento originario, ad eccezione dell'adeguamento annuale della quota di versamento minimo e della facoltà, per ciascun aderente, di effettuare versamenti liberi.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta o differita tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

#### **ART. 5 I SOCI**

L'associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.



## **ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, essa deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservarne lo Stato e i regolamenti, la dichiarazione di impegno a versare la quota associativa.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare, sin dal momento dell'iscrizione, all'Assemblea con diritto di voto;

- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, previa richiesta scritta e motivata, che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

## **ART. 8 VOLONTARI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Tesoriere;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche associative svolte vengono prestate in modo gratuito.



Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese purchè correttamente documentate.

### **ART. 10 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, possono partecipare all'Assemblea solo i soci in regola con i versamenti delle quote annuali.

Gli Enti privati sono presenti per mezzo del loro rappresentante legale o da persona formalmente indicata con delega espressa, come da regolamento vigente.

Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniquale volta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio:



Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitare ai soci, per raccomandata, a mano, per mail e/o P.E.C. almeno otto giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Le assemblee si tengono di norma presso la sede dell'associazione, ma possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere verbalizzate con numero progressivo, il verbale dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere stilato su apposito registro tenuto dal segretario verbalizzante. Le delibere possono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

Le votazioni si svolgono, su decisione dell'Assemblea per "alzata di mano" o per appello nominale. Le votazioni riguardanti persone sono segrete.

## **ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) nominare il tesoriere;
- 5) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- 7) compiere atti di straordinaria amministrazione, con opportuna delega di autorizzazione da parte dell'Assemblea, compresi acquisti di beni mobili e accettazione di eredità e legati;
- 8) regolare e proporre collaborazioni ed intese con altre associazioni locali e nazionali;
- 9) riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività, attuare gli indirizzi generali e svolgere funzioni propositive;
- 10) deliberare la richiesta di esclusione dei soci;
- 11) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei



termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e gli stessi accettano la validità della riunione. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione, determinandone i poteri.

### **ART. 12 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente può presiedere l'assemblea dei soci coordinandone i lavori ed il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

### **ART. 13 IL SEGRETARIO**

E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e attende alla corrispondenza. E' responsabile della conservazione dei documenti, svolge direttamente le funzioni di segretario di tutti gli organi collegiali e può partecipare alle loro riunioni.

### **ART. 14 IL TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Effettua tutti i movimenti contabili e provvede all'amministrazione economica dell'Associazione a seguito delle delibere approvate del Consiglio Direttivo.

Nella gestione amministrativa può avvalersi anche di singoli esperti purché debitamente autorizzato dal Consiglio Diretti.

### **ART. 15 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

### **ART. 16 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

### **ART. 17 NORME TRANSITORIE**

Le norme del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S., o l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del R.U.N.T.S..